

Legge Regionale 14 luglio 2009, n. 11
Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti

(pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 1° Suppl. Ordinario al n. 28 del 15 luglio 2009)

... (omissis) ...

CAPO II
Servizi non di linea

Art. 45
Finalità
(Art. 1, L.R. 20/95)

1. Il presente capo disciplina la programmazione e l'esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea, come definiti dalla legge 21/1992.
2. Lo svolgimento dei servizi di cui al comma 1 è disciplinato dai regolamenti comunali aventi i contenuti essenziali di cui all'articolo 5 della legge 21/1992 e redatti sulla base delle disposizioni del presente capo.

Art. 46
Criteria generali per lo svolgimento del servizio taxi
(Art. 2, L.R. 20/95)

1. Il servizio taxi deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:
 - a) obbligo della prestazione del servizio mediante offerta indifferenziata al pubblico, nell'ambito delle aree comunali o sovracomunali definite con accordi di programma tra gli enti locali interessati, in specie per le zone montane;
 - b) veicoli devono essere dotati di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale sia deducibile il corrispettivo da pagare. Per il periodo, individuato dai comuni, strettamente necessario all'adeguamento tecnico degli apparecchi tassametrici alla nuova struttura tariffaria, la nuova tariffa è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura. A richiesta è fatto obbligo di rilasciare attestato comprovante l'importo della corsa;
 - c) diritto di sosta e ricarica nelle località di arrivo comprese nelle aree sovracomunali di cui alla lettera a) e nelle zone di cui all'articolo 52, senza ulteriori oneri aggiuntivi per l'utente per l'eventuale corsa di ritorno a vuoto, subordinatamente al varo di una struttura tariffaria multipla, progressiva o entrambe con validità nelle aree e nelle zone medesime.
2. Sulla struttura tariffaria esprime parere la commissione consultiva regionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 21/1992.

Art. 47
Criteria generali per lo svolgimento del servizio di autonoleggio con conducente
(Art. 3, L.R. 20/95)

1. Il servizio di autonoleggio con conducente deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:
 - a) obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area comunale o dell'area sovracomunale definita con accordi di programma tra gli enti locali interessati ove sia compreso il comune che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente;
 - b) divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo quanto disposto dalla legge 21/1992;
 - c) divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa di cui alla lettera a) o al di fuori della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla legge 21/1992.

Art. 48
Vigilanza sui servizi taxi ed autonoleggio con conducente
(Art. 4, L.R. 20/95)

1. La vigilanza sui servizi di cui agli articoli 46 e 47 è esercitata dal comune che ha rilasciato la licenza per l'esercizio del servizio taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente.

Art. 49
Sanzioni
(Art. 5, L.R. 20/95)

1. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 della lettera a) dell'articolo 46 comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a novanta giorni della licenza per l'esercizio del servizio taxi. La sospensione è disposta dal sindaco del comune che ha rilasciato la licenza, sentita la commissione consultiva comunale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 21/1992.

2. L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio ai sensi del primo comma comporta la decadenza della licenza per l'esercizio del servizio taxi. La decadenza è dichiarata dal sindaco del comune che ha rilasciato la licenza.

3. Ai sensi dell'articolo 86 del d.lgs. 285/1992, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 46, comma 1, comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie nella misura ivi prevista. L'irrogazione della sanzione spetta al sindaco del comune che ha rilasciato la licenza.

4. La violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 47 comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a novanta giorni dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. La sospensione è disposta dal sindaco del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, sentita la commissione consultiva comunale di cui all'articolo 4, comma 4 della legge 21/1992.

5. L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori, nell'arco di un quinquennio, ai sensi del comma 4, comporta la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. La decadenza è dichiarata dal sindaco del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

6. Le disposizioni sanzionatorie di cui al presente articolo devono essere recepite nei regolamenti comunali.

Art. 50
Servizio taxi e noleggio con conducente mediante natanti
(Art. 6, L.R. 20/95)

1. Il servizio taxi può essere esercitato con natanti. In tal caso sono previste speciali aree di stazionamento presso pontili di attracco.

2. Per il servizio di noleggio con conducente mediante natante possono essere previsti, oltre alle rimesse, appositi pontili di attracco per lo stazionamento. In tal caso, per i natanti con attracco, possono applicarsi le tariffe dei taxi e il servizio, assimilato a quello dei taxi, è regolato dalla relativa disciplina.

Art. 51
Programmazione dei servizi
(Art. 7, L.R. 20/95)

1. Ai fini della programmazione dei servizi, il territorio regionale è articolato in undici bacini di traffico, corrispondenti alle circoscrizioni amministrative delle province.

2. La Giunta regionale, allo scopo di realizzare l'integrazione dei servizi pubblici non di linea con le altre modalità di trasporto, determina, sentita la commissione consultiva regionale costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 21/1992, il contingente delle licenze e autorizzazioni assentibili per ciascuna tipologia di servizio di trasporto di persone non di linea, sulla base della densità della popolazione, dell'estensione territoriale e delle relative caratteristiche, dell'intensità dei movimenti aeroportuali, ferroviari, turistici, di cura, di soggiorno, di lavoro nonché di altri indicatori territoriali, di mobilità e socio-economici.

3. A tal fine le province, sentiti i comuni e tenuto conto della domanda di mobilità del bacino di riferimento, presentano alla Giunta regionale una relazione in cui è indicato il fabbisogno di licenze taxi e di autorizzazioni di autonoleggio con conducente, in relazione alle peculiarità del bacino.

4. Le province individuano, in funzione dell'integrazione dei servizi sul territorio, sulla base dei contingenti loro attribuiti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2, i contingenti di licenze taxi e di autorizzazioni di autonoleggio con conducente assegnabili a ciascun comune. La relativa deliberazione è trasmessa alla Giunta regionale.

5. I comuni sono tenuti a comunicare alle province, entro il 31 dicembre di ogni anno, le licenze e le autorizzazioni di autonoleggio con conducente rilasciate rispetto alle quote loro assegnate; il contingente in eccedenza può essere trasferito, sentiti i comuni interessati, con deliberazione della provincia da trasmettere alla Giunta regionale, ad altro o altri comuni ove si siano prodotti fenomeni di incremento della mobilità.

6. Periodicamente, la Giunta regionale aggiorna i contingenti delle licenze taxi e delle autorizzazioni di autonoleggio con conducente relative a ciascun bacino di traffico, in relazione al mutamento di mobilità rilevato dalla commissione consultiva regionale di cui al comma 2.

Art. 52
Zone di intensa conurbazione
(Art. 8, L.R. 20/95)

1. La Giunta regionale, sentiti le province ed i comuni interessati e previo parere della commissione consultiva regionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 21/1992, individua le zone caratterizzate da intensa conurbazione, quali possono essere quelle interessate da scali ferroviari del servizio ferroviario regionale o da scali aeroportuali di cui alla d.g.r. n. 35836 del 2 agosto 1988.

2. Al fine di migliorare la qualità e di contenere i costi di gestione del servizio di taxi e di autonoleggio con conducente nelle zone di cui al comma 1, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 124, la Giunta regionale promuove la stipulazione di apposita convenzione tra gli enti locali interessati ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 267/2000, diretta ad assicurare:

- a) l'uniformazione dei regolamenti comunali;
- b) la costituzione di un'unica commissione consultiva di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 21/1992;
- c) le modalità di esercizio dei servizi di taxi e di autonoleggio con conducente;
- d) la previsione di eventuali servizi sperimentali;
- e) la disciplina dei turni che garantisca il servizio per l'intero arco delle 24 ore;
- f) eventuali criteri per la determinazione dell'organico unificato e per la sua distribuzione a livello comunale;
- g) le modalità applicative delle tariffe del servizio taxi uniformi su tutta la zona, quali tariffe omogenee di un unico servizio;
- h) la promozione di una rete di chiamata per il servizio radiotaxi con copertura integrale di tutta la zona;
- i) le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza.

3. La convenzione di cui al comma 2 è approvata dalla Giunta regionale. In caso di mancata intesa tra gli enti locali, la Giunta regionale convoca un'apposita conferenza dei servizi su base provinciale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

4. Nelle zone di intensa conurbazione di cui al comma 1 i veicoli adibiti al servizio taxi hanno diritto di sosta e ricarica nelle apposite aree di stazionamento; è vietato applicare oneri aggiuntivi all'utente per eventuale corsa di ritorno a vuoto. L'esecutività di tale disposizione è subordinata al varo di una struttura tariffaria su base multipla, progressiva o sia multipla che progressiva con validità sull'intera zona.

5. Nelle zone di intensa conurbazione relative ai territori interprovinciali, con particolare riferimento ai bacini di traffico interessati dal sistema aeroportuale lombardo, gli enti locali competenti a definire la programmazione individuano i criteri per la determinazione del contingente complessivo unificato.

Art. 53
Ruolo dei conducenti
(Art. 9, L.R. 20/95)

1. È istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 21/1992, il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea.

2. Il ruolo provinciale è articolato nelle seguenti sezioni:

- a) conducenti di autovetture;
- b) conducenti di motocarrozze;
- c) conducenti di natanti;
- d) conducenti di veicoli a trazione animale.

È ammessa l'iscrizione a più sezioni del ruolo nella medesima provincia.

3. Non possono essere rilasciate licenze e autorizzazioni per l'esercizio di servizi pubblici non di linea a coloro che non siano iscritti al ruolo provinciale; il relativo accertamento spetta all'amministrazione comunale.

4. È obbligatoria l'iscrizione al ruolo provinciale per prestare l'attività di conducente di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare o di dipendente dell'impresa.

Art. 54
Requisiti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti
(Art. 10, L.R. 20/95)

1. Sono iscritti al ruolo dei conducenti di cui all'articolo 53 coloro che sono in possesso dei requisiti di idoneità e professionalità di cui ai successivi commi.

2. Risponde al requisito di idoneità chi:

- a) non abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;
- b) non risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui alla lettera a).
- 3.** Il requisito di cui al comma 2 non è soddisfatto sino a quando non sia intervenuta riabilitazione.
- 4.** Risponde al requisito di professionalità chi ha superato l'esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio del servizio secondo quanto stabilito dall'articolo 58.
- 5.** Sono requisiti indispensabili per l'iscrizione al ruolo dei conducenti:
- a) assolvimento dell'obbligo scolastico;
- b) possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'articolo 116, comma 8 del d.lgs. 285/1992, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture e motocarrozzette;
- c) possesso del titolo professionale idoneo per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti dei natanti.

Art. 55

Ruolo dei conducenti. Norma di salvaguardia (Art. 11, L.R. 20/95)

- 1.** Rimangono salvi gli effetti derivanti dalle procedure di iscrizione di diritto al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, già esperite ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 20/95.

Art. 56

Commissioni tecniche provinciali per la formulazione dei ruoli dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea (Art. 29, L.R. 22/98)

- 1.** Le province provvedono a costituire commissioni tecniche provinciali, così composte:
- a) un dirigente del settore competente per materia, designato dalla Giunta provinciale, che la presiede;
- b) un rappresentante della competente direzione generale della Giunta regionale;
- c) un rappresentante designato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio;
- d) un rappresentante dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile;
- e) un rappresentante del compartimento della polizia stradale della Lombardia;
- f) il responsabile del settore trasporti, traffico e viabilità del comune capoluogo della provincia;
- g) due esperti della materia, designati dalla Giunta provinciale;
- h) un rappresentante designato dall'ANCI, sezione regionale;
- i) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.
- 2.** I componenti di cui al comma 1, lettere e) ed h), partecipano alle sedute con funzione consultiva.
- 3.** La commissione è nominata con decreto del presidente della provincia. Per ciascun componente effettivo viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa all'attività della commissione in assenza del titolare; il decreto di nomina attribuisce le funzioni di segretario e di segretario supplente della commissione a un dipendente del settore provinciale competente per materia.
- 4.** Compete alle commissioni:
- a) valutare la regolarità delle domande di cui all'articolo 57 per l'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea;
- b) espletare le prove di esame di cui all'articolo 58.

Art. 57

Domanda per l'iscrizione ai ruoli provinciali (Art. 14, L.R. 20/95)

- 1.** Per l'iscrizione al ruolo l'interessato deve presentare domanda scritta alla commissione provinciale di cui all'articolo 56, specificando la sezione del ruolo in cui chiede di essere iscritto.
- 2.** La domanda deve essere redatta su carta legale e presentata ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Nella domanda l'aspirante deve dichiarare le proprie generalità, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, la residenza e il domicilio presso il quale devono, ad ogni effetto, essergli fatte pervenire eventuali comunicazioni, nonché il possesso dei requisiti di cui all'art. 54.
- 3.** L'iscrizione al ruolo è subordinata al pagamento a favore delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato dei diritti di segreteria di cui alla legge 27 febbraio 1978, n. 49 (Norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria).

Art. 58
Prove d'esame
(Art. 15, L.R. 20/95)

- 1.** Per l'iscrizione al ruolo deve essere sostenuta una prova di esame, concernente le seguenti materie:
 - a) elementi di geografia della Regione Lombardia;
 - b) elementi di toponomastica del comune capoluogo della provincia di pertinenza del ruolo e dei comuni della provincia stessa aventi popolazione superiore ai 50.000 abitanti ovvero, per i conducenti di natanti, conoscenza delle caratteristiche fisiche delle località fluviali e lacustri;
 - c) normative regionali in materia di autoservizi pubblici non di linea;
 - d) norme di comportamento dei conducenti in servizio previste dal regolamento taxi e autonoleggio con conducente del comune di appartenenza.
- 2.** Gli aspiranti all'iscrizione al ruolo provinciale in qualità di conducenti di veicoli a trazione animale devono dimostrare di possedere nozioni in materia di manutenzione dei veicoli stessi e nozioni circa la guida e la tenuta degli animali da tiro, nonché, ove non siano in possesso di patente di guida di autovettura o di motocarrozzeria, un'adeguata conoscenza delle norme concernenti la circolazione sulle strade e la sicurezza dei veicoli.
- 3.** L'esame consiste in una prova scritta, che può essere effettuata mediante quesiti a risposte preordinate, ed in un colloquio orale.
- 4.** Le prove d'esame vengono svolte con frequenza almeno semestrale, alla data pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 59
Rinvio
(Art. 18, L.R. 20/95)

- 1.** Per tutto quanto non disciplinato dal presente capo si fa riferimento alla legge 21/1992, nonché ai principi della legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo.

... (omissis) ...